



CITTA' DI FELTRE

ORDINANZA POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 45 del 06/09/2019

- U. O. Polizia Locale

Oggetto: Viabilità per il mercato settimanale del venerdì.

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE

STANTE la necessità di procedere ad una riorganizzazione temporanea dell'uso e occupazione dei posteggi ricadenti in alcune aree marginali del mercato al fine di rendere più fruibile e attrattivo il mercato stesso, di ridurre anche i costi di gestione/pulizia, di ampliare l'offerta di spazi a parcheggio e di esodo in caso di emergenze;

VISTA la Delibera di Giunta comunale nr. 106 del 20/05/2019 con la quale vengono definite le modalità di riutilizzo temporaneo di alcune aree mercatali e posteggi fino al 21/12/2020, con la quale inoltre si demanda ai competenti uffici per l'adozione degli atti conseguenti;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 63 del 1/11/2013 con la quale è stata prevista la regolamentazione della viabilità all'interno dell'area interessata dal mercato settimanale del venerdì;

RICHIAMATA altresì la necessità di derogare l'accesso alla Concattedrale "San Pietro Apostolo", Duomo, nel caso di celebrazioni negli orari di mercato;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Cittadina ha disposto una nuova regolamentazione con l'istituzione della zona a traffico limitato (ZTL) delle vie XXXI Ottobre e Largo Castaldi e la conseguente variazione della circolazione stradale;

CONSIDERATO altresì la necessità di derogare agli operatori del mercato l'accesso a Largo Castaldi dove sono previsti dei posteggi mercatali;

VISTO il provvedimento organizzativo del Segretario Generale n. 37 del 04/01/2016;

VISTI gli articoli 6, 7, 20 e 43 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 "Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, e il DPR 495/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada";

VISTO il D.L 31/03/1998 nr. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio);

VISTA la L.R. 6 aprile 2001 nr. 10 (nuove norme in materia di commercio su aree Pubbliche);

VISTA la Delibera del Consiglio comunale nr. 30 del 30/05/2005;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (T.U.)

DISPONE LA REVOCA

dell'Ordinanza n. 63 del 01/11/2013 e ogni altro Atto in contrasto, sostituito integralmente dalla presente.

ORDINA

l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni a partire dalle ore 06:00 alle ore 15:00, e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia, in occasione del mercato settimanale del venerdì, ovvero in giorni diversi ed in caso di festività concomitanti:

Divieto di circolazione e sosta, con rimozione forzata, in via:

- Largo Castaldi;
- Roma lato nord su tutti i posteggi lungo le mura storiche;
- Campo Giorgio per tutta la sua lunghezza, compreso il parcheggio detto “degli alberoni”, tra Salita Caduti e Dispersi in Russia e Salita Vittore da Cesana, limitatamente alla parte lungo la corsia di marcia. È consentita la sosta sul lato Sud lungo il parapetto di cinta del muro di sostegno;
- la deroga al divieto di transito veicolare agli operatori del mercato titolari di posteggio individuato in largo Castaldi, area regolamentata a ZTL.

Divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico di circolazione veicolare con direzione di marcia Ovest - Est in via:

- Roma, lato sud su tutti i parcheggi a pettine partendo dal civico 2, angolo “ Banca Popolare di Verona” e fino al civico 12 “Panificio Raveane” ;

Si autorizza la sosta :

- In via Campo Mosto in modo parallelo al margine destro della carreggiata lato Nord, sulla corsia di marcia, limitatamente all'orario di svolgimento delle attività di vendita del mercato (08:00 – 12:30.

La sosta è consentita esponendo il disco orario per un periodo temporale massimo di 30 minuti:

- in via A. Vecellio in modo parallelo al fabbricato sede della Banca “ Montepaschi “e sede “Enel” , lato Sud.

È previsto il Senso Unico in:

- ▲ via Roma con direzione via Vecellio
- ▲ via Vecellio con direzione Piazza Cambruzzi

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 del Regolamento Comunale dei Mercati Settimanali di Mercè, i titolari dei posteggi **POLO FRUTTA E VERDURA** individuati ai numeri 26 – 27 – 28 – 29 dovranno aver rimosso ogni ostacolo dall'area dedicata alla circolazione pedonale e veicolare entro le ore 06:30 periodo estivo, entro le ore 07:00 periodo invernale.

A fine mercato i titolari dei posteggi sopra indicati possono iniziare le operazioni di carico e sgombero del proprio posteggio a condizione di non intralciare od impedire il transito alle altre ditte sull'area dedicata alla circolazione pedonale e veicolare.

Viene inoltre ribadito che nessun deposito è concesso fuori del perimetro del posteggio ed in particolare sul marciapiede.

I restanti titolari di posteggio sono tenuti a rispettare l'orario d'ingresso ed approntamento delle strutture a partire dalle ore 06:30 periodo estivo, ore 07:00 periodo invernale

Tutti i posteggi indistintamente dovranno risultare liberi entro le ore 14:30.

Per l'adeguamento della segnaletica stradale verticale si fa riferimento alla relazione tecnico – fotografica allegata che costituisce parte integrante del presente atto.

La deroga al transito per i veicoli degli Operatori del mercato aventi massa a pieno carico superiore a 3,5t e 7,5t imposto con ordinanze n.33/2011, 90/2011 e 125/2011, con l'esclusione di eventuali aree per le quali il transito avverrà esclusivamente a seguito di accordi con il Settore Lavori Pubblici del Comune di Feltre.

Il personale operante di polizia stradale potrà indicare i percorsi più funzionali per l'accesso al mercato a fronte delle situazioni contingenti che si dovessero generare sui vari corridoi d'entrata dovuti a cause impreviste di forza maggiore.

Dalla presente Ordinanza sono esclusi i mezzi di soccorso, polizia e degli operatori autorizzati. Il Dirigente Lavori Pubblici disporrà a mezzo proprio personale la posa della transennatura e della segnaletica stradale regolamentare.

La Polizia Municipale e gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del d.Lvo 30.04.1992 n.285, sono incaricati del controllo della esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3°, del codice della Strada, avverso alla su estesa ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni con le modalità di cui all'art.74 del D.P.R. nr. 495792 "Regolamento di Esecuzione ed attuazione" del già citato Codice, al Ministro dei Lavori Pubblici.

FF/as

Il Comandante di Polizia Locale
(F.to Facchin Filiberto)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.